Università degli Studi di Messina
Prot. n. 71223
Del 14 / 12 / 2010
Tit/Cl I / 1 Partenza
Circolare n. 33 / 2010

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa
Ai Responsabili dei Centri senza autonomia finanziaria

Ai Dirigenti:

Personale e AA.GG.
UniMe Sport
Appalti, Servizi e Patrimonio
Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione
Bilancio e Finanze

A tutto il personale tecnico – amministrativo dell'Ateneo.

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge n. 183 del 4 novembre 2010. Collegato lavoro.

La legge 4 novembre 2010 n.183 - *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro* (COLLEGATO LAVORO) – è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

Della pluralità degli argomenti trattati dalla legge, si segnalano le disposizioni degli artt. 5, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 34 e 48, che contengono prescrizioni per le amministrazioni pubbliche, nonché ovviamente quelle, contenute negli articoli da 8 a 12, rivolte alle Università.

Differenziando la disciplina applicabile al lavoro pubblico da quella del lavoro privato, l'articolo 5 modifica sia i termini di comunicazione ai centri per l'impiego delle assunzioni, variazioni e cessazioni dei lavoratori sia l'obbligo di informazione al lavoratore, e incrementa, invece, le azioni relative alla trasparenza, aggiungendo all'obbligo di pubblicare nel sito internet le retribuzioni annuali dei dirigenti, nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tutto il personale, già previsto dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, una ulteriore comunicazione degli stessi dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Identica per il lavoro pubblico e privato, invece, è la disciplina delle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro, modificata dall'art. 7.

Tra le disposizioni per le Università, si ampliano le ipotesi di elettorato passivo dei professori di seconda fascia per le cariche accademiche e per la partecipazione agli organi collegiali, e si modifica la norma sulle assunzioni di personale delle Università, nel senso di dover considerare, ai fini del raggiungimento della quota del 60%, esclusivamente le assunzioni di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato (artt. 8 e 9).

Viene poi chiarito che, nelle procedure di reclutamento dei ricercatori, la discussione pubblica con la commissione è effettuata sia sui titoli sia sulle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato, e in materia di reclutamento di docenti, in seguito all'abrogazione di due disposizioni della legge n. 210/1998 e del relativo regolamento di attuazione, il bando non può più prevedere limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare e non sono più previste limitazioni al numero di domande di partecipazione (artt. 9 e 11).

L'art. 13 interviene sugli istituti della "mobilità collettiva" e della "mobilità volontaria". Si prevede la mobilità collettiva per il personale che risulti in esubero in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.

Nell'ambito della disciplina della mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, l'art. 13 comma 2 introduce un comma 2-sexies all'art. 30, sull'utilizzo in assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono essere rideterminate le assegnazioni temporanee in corso per adeguarle ai criteri introdotti dalla stessa legge.

Si chiarisce poi, all'art. 14, che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione, sono accessibili e non protette.

L'art. 16 contiene una disposizione per il part-time che consente alle amministrazioni pubbliche, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, di "sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008".

L'art. 18 introduce una nuova figura di aspettativa senza assegni, per un periodo massimo di dodici mesi, per avviare attività professionali e imprenditoriali. In questo caso non si applicheranno le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.

L'art. 21 fissa dei principi per garantire pari opportunità, benessere a chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche. E' prevista la costituzione, presso le pubbliche amministrazioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituirà i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul mobbing già esistenti.

L'art. 24 modifica parzialmente la legge n. 104/1992, riducendo le ipotesi in cui è possibile ottenere i permessi per l'assistenza a portatori di handicap, e prevedendo l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di effettuare una comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che riporti varie informazioni e dati sui dipendenti che fruiscono dei permessi delle legge n. 104/1992.

Si segnalano, inoltre, all'art. 34, le disposizioni sull'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), all'art. 39, la disposizione che prevede che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sui compensi dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative configura una ipotesi di reato, e, all'art. 48, quella che prevede, per le università che svolgano attività di intermediazione nel mercato del lavoro, il conferimento dei curricula dei propri studenti alla borsa continua nazionale del lavoro e la pubblicazione degli stessi curricula nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data del conseguimento del diploma di laurea.

La legge tratta, inoltre, in modo particolareggiato, gli istituti della conciliazione e dell'arbitrato. Si rinvia per l'argomento ad una lettura diretta dell'articolato, data la minuziosità della disciplina.

Si invita, comunque, ad una lettura approfondita di tutto il testo della legge, avendo questa nota focalizzato l'attenzione principalmente sull'esame delle disposizioni più rilevanti e di maggiore interesse.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo